

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 59

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MARCO CONTI

per il reato di cui agli articoli 57 del codice penale
e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103
(diffamazione col mezzo radio-televisivo)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 dicembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 3 dicembre 1992

Per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(*F.to* MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 7 novembre 1992

Il P.M., visti gli atti del procedimento contro Stefano Camozzini + 1 per il reato di diffamazione a mezzo stampa ed altro (*cfr.* capo d'imputazione allegato);

considerata la presenza di tutti i presupposti sostanziali per promuovere l'azione penale nei confronti di Marco Conti (*cfr.* relazione sugli elementi a carico ex articolo 111 disp. att. c.p.p.);

considerata l'avvenuta elezione del predetto Conti a senatore della Repubblica per la corrente legislatura

chiede

l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Marco Conti nato a Trasacco (Aquila) il 26 gennaio 1934.

Si allegano foglio delle imputazioni e relazione.

FOGLIO DELLE IMPUTAZIONI

CAMOZZINI Stefano

1) Diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della radio (articolo 595 codice penale; articolo 30 legge 6 agosto 1990, n. 223).

Perchè, in qualità di giornalista, offendeva la reputazione del querelante Maurizio Marchesi attraverso la trasmissione, nel programma radiofonico GR2, di un servizio giornalistico sulle vicende del settimanale «Epoca» in cui si affermava: «...a Segrate indicherebbero nel direttore Briglia e nel capo della redazione romana Maurizio Marchesi i responsabili del crack. Così, se la salvezza di "Epoca" avrà un costo, alla Mondadori si saprebbe già a chi presentare il conto».

In Roma, acc. 1° giugno 1991.

CONTI Marco

2) (Articolo 57 codice penale; articolo 31 legge n. 103 del 1975).

Perchè, in qualità di direttore responsabile del programma radiofonico GR2, colposamente non impediva, omettendo il necessario controllo, la commissione del reato di diffamazione col mezzo della radio di cui al capo precedente.

Roma acc. 1° giugno 1991.

RELAZIONE

Con atto di querela del 4 luglio 1991 Maurizio Marchesi, capo-servizio della redazione di «Epoca», lamentava di essere stato leso nella propria reputazione dal giornalista Stefano Camozzini il quale, nell'ambito di un servizio relativo alle vicende del settimanale «Epoca» - trasmesso dalla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAI il 1° giugno 1991, nel corso del programma radiofonico «GR2» di cui il senatore Conti era, al tempo, direttore responsabile - aveva affermato: «...a Segrate indicherebbero nel direttore Briglia e nel capo della redazione romana Maurizio Marchesi i responsabili del *crack*. Così se la salvezza di "Epoca" avrà un costo, alla Mondadori si saprebbe già a chi presentare il conto».

È stata acquisita - tramite la direzione generale della RAI - una cassetta contenente parte della registrazione del programma sopra indicato (la trascrizione è allegata agli atti): il contenuto appare corrispondere a quanto lamentato dal querelante.

Da quanto sopra emerge la non infondatezza della *notitia criminis* e, conseguentemente, l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Pietro GIORDANO)